



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Antonietta SCRIMA

dott. Francesca FIECCONI

dott. Augusto TATANGELO

dott. Giuseppe CRICENTI

dott. Marilena GORGONI

Presidente

Consigliera

Consigliere relatore

Consigliere

Consigliera

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

RESPONSABILITÀ CIVILE INGIURIA

Ad. 16/04/2026 C.C.

R.G. n. 15901/2024

Rep. _____

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15901 del ruolo generale dell’anno
2024, proposto

da

Rachele (C.F.:

-ricorrente-

nei confronti di

Gianlorenzo (

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma
n. 3091/2024, pubblicata in data 6 maggio 2024;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
16 aprile 2026 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Gianlorenzo ha agito in giudizio nei confronti di Ra-
chele per ottenere il risarcimento dei danni che as-
sume subiti in conseguenza di espressioni offensive pronunciate
dalla convenuta nei suoi confronti, nel corso di una udienza di
un processo civile.



La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha liquidato il danno in € 1.000,00.

La Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello dell'attore, proposto in via principale, e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha liquidato il danno nel maggiore importo di € 8.000,00, oltre accessori, rigettando, invece, l'appello incidentale della convenuta.

Ricorre Rachele [REDACTED] sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso Gianlorenzo [REDACTED]

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 293 e 294 c.p.c. col combinato disposto dall'art. 153 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. 3*».

1.1 Secondo la ricorrente, nel rigettare il primo motivo del suo appello incidentale, avente ad oggetto il diniego della rimesione in termini per la tardiva costituzione nel giudizio di primo grado, la Corte d'appello avrebbe «*totalmente ignorato quanto dedotto dalla ricorrente, nella comparsa di conclusionale, depositata in primo grado nella quale veniva richiamato il foglio di precisazione delle conclusioni nel quale si faceva riferimento al non buon stato di salute per il quale viene seguita dall'Ospedale S. Filippo di Roma per adenocarcinoma del sigma*».

Il motivo è inammissibile.

1.2 La Corte d'appello ha osservato che la richiesta di rimesione in termini, anche in relazione alle istanze istruttorie, era stata avanzata al giudice di primo grado sulla base di una ragione diversa da quella indicata in sede di gravame: la ricorrente aveva, infatti, chiesto la rimessione in termini deducendo



di avere frainteso l'effettivo contenuto dell'atto di citazione, per poi, solo successivamente, fare riferimento a problemi di salute. Ha richiamato, in proposito, il contenuto dell'atto di costituzione in primo grado della convenuta ed ha ritenuto che la ragione posta a base dell'istanza di rimessione in termini fosse stata correttamente ritenuta infondata dal Tribunale.

1.3 La ricorrente non nega espressamente quanto affermato dai giudici di secondo grado in ordine alla ragione posta a base dell'istanza di rimessione in termini avanzata all'atto della sua tardiva costituzione in giudizio.

A fondamento del motivo di ricorso in esame, si limita a fare un generico riferimento alla sua comparsa conclusionale del giudizio di primo grado nonché ad un passaggio dell'atto di appello, in cui vi è un richiamo al suo «*non buono stato di salute*», peraltro senza alcuna specifica indicazione dei motivi per cui tale stato di salute avrebbe inciso sulla tardiva costituzione stessa. Vi è, dunque, un evidente difetto di specificità delle censure formulate, che non consente alla Corte di accedere alla loro valutazione nel merito:

- a) sia per la palese violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mancando un adeguato richiamo al contenuto degli atti difensivi su cui dette censure sono basate;
- b) sia, ancor prima e più in generale, perché tali censure, in realtà, non colgono neanche adeguatamente l'effettiva *ratio decidendi* alla base della statuizione impugnata, che è fondata sul riscontro della inidoneità delle ragioni poste dalla stessa ricorrente a giustificazione dell'istanza di rimessione in termini in concreto avanzata all'atto della tardiva costituzione in giudizio rispetto a quelle, diverse, successivamente e, quindi, tardivamente – oltre che del tutto genericamente – addotte, anche in sede di gravame.



2. Con il secondo motivo si denuncia «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 348 bis c.p.c. con riferimento all'art. 372 c.p. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3*».

2.1 La ricorrente deduce che la Corte d'appello, nel dichiarare inammissibile il suo appello incidentale, «*nella parte in cui veniva richiesto alla Corte di trasmettere, alla procura della repubblica i verbali delle testimonianze assunte in primo grado, non ritenendo che si trattasse di una domanda di riforma del provvedimento impugnato*», avrebbe travisato il senso del gravame, che era, in realtà, a suo dire, una contestazione della «*erronea valutazione delle prove testimoniali*» e una affermazione della «*inattendibilità e falsità delle dichiarazioni rese dai testi*».

Il motivo è inammissibile.

2.2 La censura è avanzata senza un adeguato richiamo al contenuto degli atti difensivi su cui essa è fondata, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

La Corte d'appello ha ritenuto che l'appello incidentale proposto dalla ricorrente fosse «*inammissibile nella parte in cui chiede alla Corte di trasmettere alla procura della repubblica i verbali delle testimonianze assunte in primo grado non trattandosi, all'evidenza, di una domanda di riforma del provvedimento impugnato, dovendosi solo aggiungere, in risposta alle deduzioni dell'appellante incidentale, che la circostanza che l'avv. D'Angiò non risultasse nel verbale di udienza non ne esclude la presenza in aula*».

La ricorrente, la quale sostiene che la sua censura aveva, in realtà, un diverso oggetto, non richiama in modo adeguato il contenuto dell'atto di appello, in modo da consentire a questa Corte di valutare la correttezza dell'interpretazione che ne hanno dato i giudici di secondo grado.

Tanto è sufficiente per ritenere inammissibile il motivo di ricorso in esame.



2.3 Per completezza di esposizione, va, peraltro aggiunto che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui va data continuità, e che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, *«la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova»* (Cass., Sez. 6 - 3, n. 16467 del 4/7/2017; conf., ex multis: Sez. 1, n. 11511 del 23/5/2014; Sez. L, n. 42 del 7/1/2009; Sez. L, n. 12747 dell'1/9/2003; nel medesimo senso: Cass., Sez. 2, n. 21187 dell'8/8/2019).

Anche sotto tale profilo, devono ritenersi inammissibili le censure di cui al motivo di ricorso in esame, con le quali sono, in sostanza, avanzate contestazioni in ordine alla valutazione operata dai giudici di merito delle risultanze delle prove testimoniali, dell'attendibilità dei testi escussi e delle loro dichiarazioni, il che non è consentito in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo si denuncia *«Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 combinati con il disposto dell'art. 598 c.p. in riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 3»*.

3.1 La ricorrente contesta la (implicita) dichiarazione di inammissibilità del motivo del suo appello incidentale avente ad oggetto il *«tema della legittimazione dell'avv. [REDACTED] al patrocinio nella causa che si trattava nell'udienza che fu scenario dell'ingiuria»*, ritenuto *«del tutto ininfluenza ai fini del decidere»*.



Sostiene che, al contrario, tale questione era rilevante ai fini dell'esito della controversia, in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 598 c.p..

Anche questo motivo è inammissibile.

3.2 Il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente la causa di giustificazione di cui all'art. 598 c.p., sulla base di due distinte *rationes decidendi*, ciascuna da sola idonea a sostenere la statuizione: ha infatti, in primo luogo, ritenuto che le espressioni offensive utilizzate dalla convenuta fossero estranee o esorbitanti rispetto ai temi di causa ed alle esigenze difensive, anche perché «*riferite al contenzioso maturato in precedenza tra le parti*»; ha, inoltre, aggiunto che la convenuta non risultava avere assunto in concreto la difesa della società, essendo comparsa all'udienza solo come socia della stessa, e che, ai fini della causa di giustificazione, occorre che le affermazioni offensive eventualmente scriminate siano pronunciate, quanto meno, nell'atto del difendere in giudizio.

Nello stesso passaggio dell'atto di appello trascritto nel ricorso, la prima delle indicate due autonome *rationes decidendi* non è in alcun modo fatta oggetto di specifiche censure.

3.3 Secondo la giurisprudenza da tempo consolidata di questa Corte, alla quale va data continuità, qualora una sentenza si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l'inammissibilità (per difetto di interesse e/o per l'avvenuto passaggio in giudicato della decisione) dell'impugnazione proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento della stessa impugnazione non inciderebbe sulla "*ratio decidendi*" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. 1, n. 3951 del 18/4/1998; più di recente: Cass., Sez. L, n. 4293 del 4/3/2016; Sez. 1, n. 18641 del 27/7/2017; Sez. 6 - 3, n. 16314



del 18/6/2019; Sez. 3, n. 13880 del 6/7/2020; Sez. 3, n. 5102 del 26/2/2024; Sez. U, n. 20107 del 22/7/2024).

Ciò, nella specie, comporta l'inammissibilità della contestazione operata nella presente sede, limitata ad una sola delle due autonome *rationes decidendi* più sopra illustrate e, di conseguenza, la correttezza del rilievo operato dai giudici di secondo grado dell'irrilevanza, ai fini del decidere, dell'unica questione posta dalla ricorrente con il suo gravame.

4. Con il quarto motivo si denuncia «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 cc combinato con il disposto dell'art. 4 D. Lgs n. 7/2016 in riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 3 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 4*».

4.1 La ricorrente deduce che «*nell'accogliere l'appello principale la Corte territoriale ha palesemente fatto confusione tra l'ingiuria (depenalizzata nel 2016) e la diffamazione (reato ben più grave ed ancora soggetto all'applicazione di sanzioni penali disciplinato dall'art. 595 c.p.)*».

La Corte d'appello ha espressamente qualificato il fatto illecito come «*un'ipotesi di ingiuria alla presenza di più persone*» e non come un'ipotesi di diffamazione.

Nel liquidare il danno, essa ha, peraltro, fatto riferimento alla circostanza che la «*giurisprudenza di legittimità (Cass. 3772/2024) ha ritenuto corretto il riferimento alle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da diffamazione, fattispecie che necessariamente implica una diffusività dell'offesa, più o meno ampia*».

Ha, quindi, effettuato la liquidazione applicando l'indicato criterio tabellare, e affermando che «*l'ipotesi dell'ingiuria alla presenza di più persone qui considerata è assimilabile alle diffamazioni di modesta gravità*» prese in considerazione dalle suddette tabelle, in quanto si tratterebbe di ipotesi «*caratterizzate dalla limitata/modesta notorietà del diffamante; limitata diffusione*



del mezzo diffamatorio; modesto spazio della notizia diffamatoria; modesta/assente risonanza mediatica, modesta intensità elemento soggettivo. Tutti elementi che, ad eccezione dell'intensità dell'elemento soggettivo, sono ravvisabili nella fattispecie, compensandosi il dolo dell'offesa (che non può dirsi di modesta entità) con la ben più ridotta capacità diffusiva di un episodio di ingiuria rispetto ad una diffamazione a mezzo stampa».

4.2 La ricorrente, nella sostanza, con il motivo di ricorso in esame, contesta l'utilizzabilità di un "criterio tabellare" formulato per il risarcimento dei danni derivanti da una tipologia di condotta illecita oggettivamente grave (e costituente reato) come la diffamazione, per la diversa e meno grave ipotesi dell'ingiuria (fattispecie diversa, meno grave e ormai depenalizzata), anche se alla presenza di più persone, e ciò nonostante gli adattamenti e le precisazioni operate dalla Corte d'appello. Il motivo è fondato, per quanto di ragione.

4.3 Va premesso che, con riguardo all'utilizzazione delle cd. «*tabelle milanesi*» per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla diffamazione a mezzo stampa (più precisamente: i «*Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa*» elaborati dell'Osservatorio per la Giustizia civile presso il Tribunale di Milano), questa Corte ha, di recente, precisato che «*in tema di diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale deve effettuarsi in via equitativa, poiché i criteri elaborati dall'Osservatorio di Milano sulla giustizia civile del 2018 non sono fonte del diritto e, per l'effetto, non vincolano il giudice, che è soggetto solo alla legge*» (Cass., Sez. 3, n. 6368 del 10/3/2025). Successivamente, è stato, altresì, precisato che «*la liquidazione equitativa del danno da lesione della reputazione, accertato sulla base di massime d'esperienza, non deve necessariamente uniformarsi a basi di computo tabellari*» (Cass., Sez. 3, n. 21572 del



27/7/2025), nonché che «*la Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero – laddove decida di farlo – ad applicarle integralmente*» (Cass., Sez. 3, n. 24349 del 2/9/2025).

Da tali decisioni può, innanzi tutto, ricavarsi un principio generale di cautela nell'utilizzazione dei «*criteri cd. tabellari*» di liquidazione del danno non patrimoniale – i quali, pur garantendo una certa uniformità, necessariamente, per loro natura, tendono alla rigidità – in relazione a tipologie di pregiudizio che, come la lesione dell'onore e della reputazione, siano caratterizzate (a differenza, ad esempio, di quelle costituite dalla lesione della salute e dell'integrità fisica) da una estrema variabilità, specificità e peculiarità nell'atteggiarsi delle singole fattispecie concrete, difficilmente riconducibili ad una base uniforme e costante.

Si tratta, d'altra parte, di arresti relativi, comunque, ad ipotesi di diffamazione a mezzo stampa (o con altri mezzi di diffusione di massa) o, addirittura, a più gravi ipotesi di lesione della reputazione, tutte di rilievo penale.

È, comunque, evidente che la liquidazione dei danni non patrimoniali sulla base di criteri cd. tabellari può avere senso e risultare accettabile, o addirittura auspicabile, esclusivamente laddove si utilizzi detto sistema per situazioni caratterizzate da profili generali tendenzialmente uniformi, che prevalgono su quelli specificamente rilevanti nei singoli casi concreti: in caso contrario, infatti, l'esigenza di uniformità delle liquidazioni giudiziali, che sta alla base dell'uso di criteri tabellari fissi, non può



e non deve prevalere sulla necessaria specificità del giudizio equitativo relativo al singolo caso concreto.

L'uniformità che giustifica il riferimento ai criteri cd. tabellari può anche, sebbene già con non secondarie difficoltà, ravvisarsi per la fattispecie della diffamazione a mezzo stampa (o con altri mezzi di diffusione di massa), ma è di certo da escludere, almeno di regola, per la fattispecie dell'ingiuria, in cui prevalgono, evidentemente, le peculiarità del caso concreto, sia con riferimento alle modalità del fatto, sia con riferimento ai soggetti interessati, sia in relazione alla sua gravità e diffusività, tutte circostanze assolutamente non incasellabili in nessun criterio "*tabellare*" uniforme.

In definitiva, applicare, nel caso del risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da una condotta di ingiuria (anche in presenza di più persone), un criterio "*tabellare*" fisso e, in particolare, i criteri orientativi formulati per la differente ipotesi della diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione di massa, significherebbe pregiudicare completamente, ed in radice, irrimediabilmente, lo stesso necessario fondamento del giudizio equitativo per il caso concreto, non consentendone un'adeguata verifica anche in sede di impugnazione.

4.4 Quanto sin qui esposto non esclude, in assoluto, che un richiamo ad un criterio tabellare relativo ad una diversa fattispecie di illecito e di danno possa essere utilizzato dal giudice al solo scopo di fornire una base concreta al giudizio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..

Va, però tenuto conto che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, *«in tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e*



consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento» (per tutte: Cass., Sez. 1, n. 341 dell'8/1/2025; cfr. anche, per l'affermazione di analoghi principi: Cass., Sez. 3, n. 21607 del 28/7/2025; Sez. 3, n. 28429 dell'11/10/2023). Dunque, laddove, nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, vengano richiamati criteri tabellari formulati per fattispecie differenti, la motivazione posta a base della decisione deve non solo evidenziare le ragioni del richiamo, sulla base delle analogie tra le fattispecie, ma, in ogni caso, indicare e considerare puntualmente tutti gli elementi concreti che assumono rilievo nell'ottica della liquidazione del danno di cui si discute, dando adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso specifico in esame, in modo da consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.

4.5 Nella specie, la Corte d'appello ha applicato, nella presente fattispecie di ingiuria (sia pure in presenza di più persone), «*criteri orientativi*» tabellari predisposti ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa, cioè danni di diversa fonte e, in definitiva, di diversa natura (benché anch'essi relativi alla lesione dell'onore e della reputazione, ma realizzati in contesti del tutto differenti, con caratteristiche offensive non comparabili).

In particolare, ha operato una equiparazione della fattispecie in esame a quella delle «*diffamazioni di modesta gravità*» sulla base della ricorrenza, anche in tali ipotesi, degli elementi della «*limitata/modesta notorietà del diffamante; limitata diffusione del mezzo diffamatorio; modesto spazio della notizia diffamatoria; modesta/assente risonanza mediatica, modesta intensità elemento soggettivo*».



Gli elementi richiamati, però, possono avere un effettivo rilievo nelle diffamazioni a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa, ma sono del tutto estranei, non pertinenti e logicamente privi di effettivo rilievo, rispetto alla fattispecie dell'ingiuria, anche in presenza di più persone.

Dunque, tanto le ragioni del riferimento al criterio tabellare predisposto per la diversa fattispecie delle diffamazioni a mezzo stampa, quanto, soprattutto, il richiamo agli elementi concreti che dovrebbero assumere rilievo nell'ottica della liquidazione del danno da liquidare nel caso specifico non hanno alcuna effettiva connessione con la fattispecie in esame e, di conseguenza, non consentono di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice nella sua liquidazione equitativa e di verificare il rispetto dei principi che regolano la stessa.

La motivazione della decisione impugnata, sul punto, come dedotto dalla parte ricorrente, per le ragioni appena indicate, non risulta logicamente comprensibile, fino al punto da risultare, nella sostanza, una motivazione meramente apparente, oltre ad essere state falsamente applicate le disposizioni di legge in ordine al giudizio equitativo per la liquidazione del danno, in relazione al caso concreto.

Il motivo di ricorso in esame va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, limitatamente alla pronuncia sulla liquidazione del danno, affinché, in sede di rinvio, venga correttamente rinnovato il giudizio equitativo sulla misura di detto danno, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e dei principi di diritto sin qui esposti.

5. Con il quinto motivo si denuncia «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 3*».

La ricorrente deduce che la «*Corte territoriale ... ha ritenuto fondato il motivo di appello sulle spese, ritenendo che non vi era una soccombenza reciproca, senza prendere in alcuna*



considerazione l'esiguo ammontare della condanna al risarcimento in primo grado che ammontava ad euro 1.000,00».

Il motivo è assorbito, in conseguenza dell'accoglimento di quello precedente e della cassazione con rinvio della decisione impugnata, che impone, all'esito del giudizio di rinvio, una nuova complessiva regolamentazione delle spese dell'intera controversia.

6. È accolto il quarto motivo del ricorso, assorbito il quinto, disattesi gli altri; la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi

La Corte:

- accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbito il quinto, disattesi gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 aprile 2026.

Il Presidente

Antonietta SCRIMA

